

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO COMUNALE
DEL CONSIGLIO

(aggiornato con D.Lgs.267 / 2000)

-

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.37 / 2001 E SMI

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI

(per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(aggiornato al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

SEZIONE I – ADEMPIMENTI COSTITUTIVI DELL'ORGANO

Articolo 1 - Oggetto - Situazione patrimoniale degli eletti
Articolo 2 - Prima seduta del Consiglio
Articolo 3 - Presidenza del Consiglio
Articolo 4 - Consigliere anziano
Articolo 5 - Procedura per la convalida degli eletti
Articolo 6 - Comunicazione di nomina della Giunta
Articolo 7 - Gruppi consiliari
Articolo 8 - Gettone di presenza
Articolo 9 - Linee programmatiche

SEZIONE II – COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 10 - Commissioni consiliari
Articolo 11 - Funzioni delle Commissioni consiliari
Articolo 12 - Convocazione e disciplina delle Commissioni
Articolo 13 - Incarichi speciali
Articolo 14 - Commissione speciale

SEZIONE III – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 15 - Attribuzioni generali
Articolo 16 - Compiti connessi al funzionamento dell'organo
Articolo 17 - Compiti in materia di bilancio
Articolo 18 - Attribuzioni nel settore tributario
Articolo 19 - Attribuzioni connesse al dissesto
Articolo 20 - Rapporti con altri organi

SEZIONE IV – CONVOCAZIONE

Articolo 21 - Convocazione
Articolo 22 - Depositi degli atti

SEZIONE V – FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

Articolo 23 - Sede delle adunanze
Articolo 24 - Sessioni del Consiglio
Articolo 25 - Pubblicità delle sedute
Articolo 26 - Sedute di prima convocazione. Quorum
Articolo 27 - Sedute di seconda convocazione
Articolo 28 - Doveri del pubblico
Articolo 29 - Svolgimento della seduta
Articolo 30 - Disciplina della seduta
Articolo 31 - Modalità della discussione
Articolo 32 - Dichiarazioni di voto
Articolo 33 - Astensione dalla votazione
Articolo 34 - Votazioni
Articolo 35 - Esito delle votazioni
Articolo 36 - Fatto personale
Articolo 37 - Richiami al regolamento

Articolo 38 - Questioni pregiudiziali
Articolo 39 - Ordini del giorno
Articolo 40 - Sindacato ispettivo
Articolo 41 - Interrogazione
Articolo 42 - Interpellanza
Articolo 43 - Mozione
Articolo 44 - Mozione di sfiducia
Articolo 45 - Processo verbale - Approvazione - Firma
Articolo 46 - Integrazione dell'efficacia
Articolo 47 - Mancata partecipazione alle sedute
Articolo 48 - Segretario verbalizzante

SEZIONE VI - NORME FINALI

Articolo 49 - Pubblicità
Articolo 50 - Entrata in vigore

(per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(aggiornato al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

SEZIONE I - ADEMPIMENTI COSTITUTIVI DELL'ORGANO

Articolo 1 - Oggetto -

1. Il presente regolamento disciplina la posizione giuridica del Consiglio Comunale, lo status dei Consiglieri, il funzionamento dell'organo e la formazione delle deliberazioni collegiali attraverso le quali opera.

2. Il Consiglio Comunale di San Damiano d'Asti è composto¹ da n. 16 membri, oltre al Sindaco, eletti con il sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del Sindaco, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Articolo 2 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

2. La prima seduta è presieduta dal Sindaco neo eletto.

3. Gli adempimenti che il Consiglio Comunale deve compiere nella sua prima adunanza sono:

a) esame della condizione degli eletti (TU 267/2000, 41);

b) surrogazione dei candidati che abbiano eventualmente optato per altro Consiglio Comunale (TU 267/2000, 65.2);

c) giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana (TU 267/2000, 50.11)

d) comunicazione del Sindaco dei componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco (TU 267/2000, 46.2);

Articolo 3 - Presidenza del Consiglio

SOSTITUITO (1)

~~1. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione.~~

~~2. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.~~

Articolo 4 - Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto nelle elezioni la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'articolo 73, comma 11, dell' medesimo D.Lgs. 267/2000.

¹ Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, i Consiglieri sono assegnati al Comune secondo la consistenza demografica, come segue:

abitanti	oltre 1.000.000	oltre 500.000	oltre 250.000	oltre 100.000	oltre 30.000	oltre 10.000	oltre 3.000	comuni restanti
Consiglieri assegnati	60	50	46	40	30	20	16	12

(*)

Articolo 3 - Presidenza del Consiglio APPROV. CON D. C. C. N. 70 (2008)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione; è presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente.

2. Il Presidente viene eletto nella prima seduta consiliare, successivamente alla convalida degli eletti ed al giuramento del Sindaco, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti. Successivamente, nella stessa seduta e con le stesse modalità, viene eletto il Vice Presidente.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente entrano in carica all'atto dell'elezione.

4. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte, in ordine, dal Vice Presidente, dal Consigliere anziano e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

5. Al Presidente del Consiglio Comunale è corrisposta l'indennità stabilita dalla Legge. Tale indennità è corrisposta mensilmente ed è rapportata ai giorni di svolgimento della funzione.

6. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

8. In particolare è funzione del Presidente del Consiglio:

- a) dare massima informazione al pubblico sull'attività del Consiglio Comunale e garantire l'accesso alla sala consiliare;
- b) attuare ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri la facoltà di controllo e di iniziativa di proposta attraverso l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa;
- c) introdurre le proposte di deliberazione e concedere quindi la parola ai relatori;
- d) invitare eventualmente alle sedute persone esterne al Consiglio al fine della loro audizione per l'esame di specifiche problematiche;
- e) esercitare i poteri necessari per mantenere l'ordine della seduta e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento;
- f) favorire i rapporti del Consiglio con gli altri organi del Comune, il Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni e negli altri organismi a cui il Comune partecipa;
- g) verificare il numero delle assenze dei Consiglieri al fine dell'avviso del procedimento di decadenza;
- h) coordinare le commissioni consiliari.

9. Per l'espletamento delle sue funzioni il Presidente del Consiglio Comunale si avvale del Servizio Amministrativo

10. Il Consiglio Comunale può procedere alla revoca del Presidente e del Vice Presidente a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

11. La proposta di revoca deve essere motivata sulla base di violazione di Leggi, dello Statuto, del presente regolamento o per sfiducia espressa a maggioranza dei Consiglieri.

Articolo 5 - Procedura per la convalida degli eletti

1. Dichiarata aperta la seduta, il Sindaco invita il Consiglio ad esaminare le condizioni degli eletti, ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e a dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali non sussistono le condizioni, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del medesimo D.Lgs. 267/2000.

2. Alla discussione ed alla votazione possono prendere parte anche coloro la cui eleggibilità od incompatibilità sia contestata.

3. In caso di dimissioni di un Consigliere neo eletto, presentate prima della convalida, il Consigliere viene prima convalidato e quindi sostituito ai sensi del comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Articolo 6 - Comunicazione di nomina della Giunta

1. Dopo la convalida degli eletti, il Sindaco effettua la comunicazione relativa alla nomina di n. 6 assessori², componenti la Giunta comunale, tra i quali un vice Sindaco per l'esercizio delle funzioni vicarie previste dal D.Lgs. 267/2000 e dallo statuto.

2. Il Sindaco dà atto al Consiglio che gli assessori nominati al di fuori dei componenti del Consiglio stesso sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed hanno tutti reso con lui la dichiarazione dell'insussistenza degli impedimenti previsti dall'art. 58 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Articolo 7 - Gruppi consiliari

1. Entro i primi dieci giorni dalla convalida degli eletti, i Consiglieri comunali comunicano al Sindaco il gruppo consiliare al quale aderiscono, il quale deve essere composto da almeno due Consiglieri, fatta salva l'elezione a consigliere di capolista.

2. Entro i successivi cinque giorni, ogni gruppo elegge il capogruppo e ne fa comunicazione al Sindaco.

3. E' consentita la costituzione di un gruppo misto.

Articolo 8 - Gettone di presenza

1. Ai Consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio, nella misura stabilita da apposito decreto ministeriale o dallo stesso Consiglio, nel caso di diminuzione o aumento rispetto a detta misura.

2. Il gettone è corrisposto, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute di commissioni.

3. I gettoni di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili salvo nel caso di commissioni consiliari congiunte.

4. I gettoni non sono dovuti agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione.

5. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare la percentuale di un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco dal decreto ministeriale di cui al primo comma.

Articolo 9 - Linee programmatiche

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

2. Il Consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all'attività di propria competenza.

3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.

² Vedi articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità".

APPROVATO CON DEL. C.C.N. 24 del 30/06/2014

Oggetto: Nomina Commissioni Consiliari

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Presidente che presenta i Capigruppo di maggioranza e minoranza. A seguito riunione dei Capigruppo, su proposta della Commissione si pensa di ridurre, accorpando, le commissioni consultive da sei a quattro: Affari Istituzionali con Bilancio e Agricoltura con Commercio. Inoltre, la minoranza ha chiesto una Presidenza, quella di Attività Produttive, ecc.) e di composizione, per criterio di proporzionalità: due componenti di maggioranza e uno di minoranza.

SEZIONE II - COMMISSIONI CONSILIARI * (MODIFICATO CON D. CC. N. 24 del 30/06/2014)

Articolo 10 - Commissioni consiliari

1. Sono costituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

1^a COMMISSIONE *
Affari istituzionali - BILANCIO - PROGRAMMA BANDO - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

2^a COMMISSIONE
Agricoltura - COMMERCIO - ATTIV. PRODUTTIVE - ARTIGIAN. - INDUST. TURISM. - MANIFES.

~~3^a COMMISSIONE~~
~~Bilancio, programmazione, organizzazione e personale~~

^{3^a}
4^a COMMISSIONE
Urbanistica - Lavori Pubblici - Viabilità ed ecologia

~~(5^a COMMISSIONE~~
~~Attività produttive - artigianato, commercio, industria, turismo e manifestazioni)~~

^{4^a}
6^a COMMISSIONE
Servizi alla collettività - cultura e istruzione

2. Ciascuna Commissione consiliare si compone da commissari effettivi e supplenti designati tra i consiglieri comunali, in numero di uno per ogni gruppo consiliare, su autonoma designazione del gruppo di appartenenza, e nominati con decreto del sindaco. Il Sindaco non è assegnato ad alcuna Commissione.

3. Ai fini della costituzione di ciascuna Commissione il Sindaco convoca la prima seduta, nel corso della quale sono eletti il Presidente e il Vice Presidente.

4. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con votazioni separate e segrete. Sono eletti Presidente e Vice Presidente i Commissari che conseguono il maggior numero dei voti. Il Vice presidente è espressione della minoranza se il Presidente è espressione della maggioranza e viceversa. Il componente supplente della Commissione è regolarmente convocato e può partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto anche in presenza del componente effettivo.

5. Il vice presidente sostituisce il Presidente, in caso di impedimento o di assenza. Qualora manchi anche il Vicepresidente, la Commissione è presieduta dal Consigliere anziano tra i presenti.

Articolo 11 - Funzioni delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni svolgono funzioni consultive sulle questioni di competenza del Consiglio.

2. Svolgono altresì funzioni di raccordo tra l'esecutivo e il Consiglio. A tal fine gli assessori partecipano, su richiesta, ai lavori delle Commissioni e rispondono oralmente alle interrogazioni in Commissione.

Articolo 12 - Convocazione e disciplina delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, in via ordinaria, con avvisi scritti che contengono l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno.

2. Gli avvisi sono recapitati almeno tre giorni prima della riunione, da tenere in giorni diversi da quelli in cui si svolge il Consiglio.

3. Nell'avviso il Presidente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno le questioni proposte dal Sindaco e dagli Assessori competenti per materia.

4. Per la trattazione di argomenti inerenti la competenza di più Commissioni, il Sindaco, anche su proposta di un Presidente di Commissione, può convocare riunioni congiunte. La presidenza delle Commissioni in seduta congiunta è assunta dal Presidente più anziano di età. La verbalizzazione è effettuata dal Segretario della Commissione, nella persona del Segretario Comunale ovvero da un funzionario da questi incaricato. Alle sedute congiunte si applicano le norme vigenti per le altre sedute.

Articolo 13 - Incarichi speciali

1. Il Consiglio può dare incarico a uno (o più) Consiglieri di riferire su oggetti che richiedano indagine o esame speciali. Esaurita l'indagine, l'incaricato informa a mezzo di relazione scritta.

Articolo 14 - Commissione speciale

1. Il Consiglio può nominare, a maggioranza assoluta, una commissione speciale di Consiglieri che rappresenti proporzionalmente la consistenza dei gruppi consiliari, per svolgere indagini, nell'ambito degli uffici e dei servizi del Comune, per accertare fatti e circostanze giuridicamente rilevanti in ordine a comportamenti gestionali di amministratori e/o di dipendenti del Comune.

2. La commissione redigerà relazione scritta che formerà oggetto di apposito argomento da esaminare ed approvare in Consiglio Comunale.

3. Se dalle risultanze emergono comportamenti rilevanti sotto i profili delle responsabilità civile, contabile, penale, la commissione trasmette copia della relazione all'autorità giurisdizionale competente.

SEZIONE III - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 15 - Attribuzioni generali

1. Il Consiglio è organo d'indirizzo e controllo politico amministrativo (TU 267/2000, 42.1) ed ha le seguenti attribuzioni generali:

a) compie gli atti di amministrazione riservati dalla legge e dallo statuto (TU 267/2000, 48.2);

b) delibera lo statuto comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in prima seduta e con il voto favorevole della maggioranza assoluta, ottenuto per due volte nelle sedute successive, da tenersi entro trenta giorni (TU 267/2000, 6.4);

c) approva gli statuti delle sue aziende (TU 267/2000, 6.4);

d) delibera i regolamenti dei servizi, tra cui il regolamento di contabilità (TU 267/2000, 152);

e) approva i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere per dette materie (TU 267/2000, 42.2 b);

f) approva le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative (TU 267/2000, 42.2 c);

g) delibera l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione (TU 267/2000, 42.2 e);

h) discute la relazione dei revisori, ove questi riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente (TU 267/2000, 239.1 e);

i) ratifica l'adesione all'accordo di programma, quando comporta variazione agli strumenti urbanistici (TU 267/2000, 34.5);

l) approva a maggioranza assoluta la proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali (TU 267/2000, 21.2 d).

Articolo 16 - Compiti connessi al funzionamento dell'organo

1. Oltre alle competenze generali, svolge i seguenti compiti connessi al suo insediamento e al suo funzionamento:

a) delibera, nella prima adunanza, sugli argomenti di cui all'articolo 2;

b) istituisce ed elegge nel suo seno, secondo la previsione statutaria, commissioni con criterio proporzionale e se ne avvale nella sua attività (TU 267/2000, 38.6);

c) delibera, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, la decadenza del Consigliere ineleggibile o incompatibile (TU 267/2000, 69);

d) surroga il Consigliere eletto in due consigli che abbia optato per l'altro Consiglio (TU 267/2000, 57);

- e) procede, nel caso di sospensione di un Consigliere, alla sua temporanea sostituzione, da valere fino alla cessazione della sospensione, con il candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza procede alla surrogazione (TU 267/2000, 45.2);
- f) delibera la surroga dei Consiglieri (TU 267/2000, 38.4; 45.1).

Articolo 17 - Compiti in materia di bilancio

1. Svolge, in materia di bilancio, i seguenti compiti:

a) prima del bilancio, definisce la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale e stabilisce le relative tariffe (DL 55/1983, 6. 1 e 2) e verifica la qualità e quantità delle aree PEEP e PIP che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e ne stabilisce il prezzo di cessione (DL 55/1983, 14);

b) delibera, sulla base dello schema predisposto dalla Giunta (TU 267/2000, 174.1) il bilancio preventivo per l'esercizio successivo (TU 267/2000, 151.1);

c) delibera, sulla base della proposta di deliberazione della Giunta, dello schema di rendiconto e della relazione dei revisori, il conto consuntivo (TU 267/2000, 227);

d) delibera la variazione di assestamento generale, entro il 30 novembre di ciascun anno, attuando la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (TU 267/2000, 175.8);

e) effettua, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato e adotta, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, per squilibrio della gestione di competenza ovvero dei residui, le misure necessarie a ripristinare il pareggio (TU 267/2000, 193.2);

f) ratifica le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta in via d'urgenza, entro i sessanta giorni seguenti, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine (TU 267/2000, 175.4) e adotta, in caso di mancata o parziale ratifica, nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventuali sorti sulla base della deliberazione non ratificata (TU 267/2000, 175.5);

g) prende atto della comunicazione della Giunta di utilizzo del fondo di riserva (TU 267/2000, 166.2);

h) assume le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo (TU 267/2000, 42.2 c) e assicura nel bilancio annuale il finanziamento degli impegni pluriennali assunti nei precedenti esercizi (TU 267/2000, 164.3);

i) effettua gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni se non previsti già in suoi atti fondamentali (TU 267/2000, 42.2 l);

l) riconosce i debiti fuori bilancio con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità (TU 267/2000, 194.1) e contrae i mutui per il finanziamento dei debiti fuori bilancio (TU 267/2000, 202.1);

m) delibera le variazioni al bilancio (TU 267/2000, 175.2) e adotta apposita variazione al bilancio annuale ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, e contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione (TU 267/2000, 203.2);

n) delibera la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria (TU 267/2000, 210.2).

Articolo 18 - Attribuzioni nel settore tributario

1. Adotta le seguenti determinazioni in materia tributaria:

a) delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi (TU 267/2000, 42.2 f);

b) delibera, se del caso, entro i termini di legge, l'aumento della detrazione ICI per l'abitazione principale. (Dlgs 504/1992, 8.3);

Articolo 19 - Attribuzioni connesse al dissesto

1. In caso di dissesto finanziario dell'ente, adotta le seguenti determinazioni:

- a) delibera la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto (TU 267/2000, 246.1);
- b) revoca, in caso di dissesto, il bilancio approvato per l'esercizio successivo (TU 267/2000, 246.4);
- c) individua, relativamente alle spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano o siano deficitari gli stanziamenti, le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento (TU 267/2000, 250.2);
- d) delibera, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data della delibera, per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. (TU 267/2000, 251.1);
- e) individua i soggetti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione dandone comunicazione ai relativi creditori (TU 267/2000, 257.2);
- f) presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (TU 267/2000, 259.1);
- g) presenta, in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione, entro l'ulteriore termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio (TU 267/2000, 261.4).

Articolo 20 - Rapporti con altri organi

1. Il Consiglio collabora con la Giunta nella sua attività e le rivolge atti di indirizzo generale, ricevendo a sua volta dalla Giunta atti propositivi e d'impulso (TU 267/2000, 48.2).
2. Il Consiglio partecipa alla definizione, alla verifica periodica ed all'adeguamento delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato (TU 267/2000, 42.3).
3. Nomina il difensore civico ed ha con l'organo i rapporti secondo la disciplina statutaria (TU 267/2000, 11.2).
4. Elegge l'organo di revisione (TU 267/2000, 234.1) con il quale collabora nella sua attività di controllo e indirizzo, secondo le norme statutarie e regolamentari (TU 267/2000, 239.1 a); discute il referto trimestrale dell/i revisore/i e quello riguardante gravi irregolarità nella gestione (TU 267/2000, 239.1 e).
5. Approva gli indirizzi da osservare per le sue aziende e gli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (TU 267/2000, 42.2 g) e nomina i rappresentanti del Consiglio presso tali organismi (TU 267/2000, 42.2 m).
6. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (TU 267/2000, 42.2 m).
7. Esprime gli indirizzi in tema di orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche (TU 267/2000, 50.7).
8. Provvede alla designazione dei rappresentanti del Comune in seno alla Commissione operante presso l'Ufficio Imposte (DPR 600/1973, 44 e 45).
9. Istituisce gli organismi di decentramento e di partecipazione, ne approva i compiti e le norme sul funzionamento (TU 267/2000, 42.2 d).
10. Approva a maggioranza assoluta la costituzione del consorzio, lo statuto e la convenzione (TU 267/2000, 31.2).
11. Approva l'atto costitutivo e il regolamento dell'unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati (TU 267/2000, 32.2).

APPROVATO CON D. C.C. N. 8 DEL 28/01/2013

Di modificare l'art. 21 – comma 1,2 e 5 del Regolamento Comunale del Consiglio:

“1. La convocazione del Consiglio Comunale compete al Presidente del Consiglio o in sua vece al Sindaco.

2. La convocazione dei consiglieri è eseguita con avviso scritto da trasmettere tramite posta elettronica a ciascun consigliere all'indirizzo e-mail dallo stesso comunicato al Comune. Il consigliere che non ha un indirizzo e-mail sarà avvisato della convocazione mediante avviso scritto tramite fax, ove possibile.

La convocazione è effettuata cinque giorni prima di quello fissato per le sessioni ordinarie; tre giorni prima di quello fissato per le sessioni straordinarie e almeno ventiquatt'ore prima della seduta per le convocazioni d'urgenza, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. (Relativamente ai giorni preliminari della convocazione si specifica che dagli stessi sono esclusi

5. L' avvenuta lettura deve risultare da messaggio di notifica di lettura. In caso di mancato messaggio di avvenuta lettura entro 48 ore dall' invio della convocazione, il recapito avverrà tramite notifica da parte del messo comunale.”

SEZIONE IV - CONVOCAZIONE

Articolo 21 - Convocazione

1. ~~La convocazione del Consiglio Comunale compete al Sindaco.~~
2. La convocazione è effettuata con avvisi scritti consegnati dal messo comunale - che ne deve rilasciare apposita attestazione - al domicilio dei Consiglieri cinque giorni prima di quello fissato per le sessioni ordinarie; tre giorni prima di quello fissato per le sessioni straordinarie e almeno ventiquattrore prima della seduta per le convocazioni d'urgenza, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. (Relativamente ai giorni preliminari della convocazione si specifica che dagli stessi sono esclusi il giorno della notifica ed il giorno della seduta consiliare).
3. Se il Consigliere ha il domicilio in un altro Comune, lo stesso Consigliere deve eleggere domicilio presso il Comune ove è eletto e ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
4. L'avviso deve contenere i seguenti elementi: il giorno, l'ora, il luogo della convocazione; la natura, prima/seconda, della convocazione; la natura, ordinaria/straordinaria/urgente o pubblica/segreta della seduta; il/i soggetti ad iniziativa dei quali il Consiglio è convocato; l'elenco degli oggetti da trattare; la data e la firma dell'autorità che lo convoca. E' illegittima la convocazione ove sia stata omessa l'indicazione della data dell'adunanza e degli oggetti da trattare. Nella elencazione degli oggetti non deve essere usata né una formulazione così vaga da non permettere di comprendere quali problemi dovranno essere trattati, né una terminologia volutamente ambigua.
5. ~~La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.~~
6. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 22 - Deposito degli atti

(1) ABROGATO CON D. C. C. N. 32/08

1. Gli atti del Consiglio sono depositati nella sala consiliare o nella segreteria del Comune contestualmente alla convocazione dell'adunanza, a disposizione dei Consiglieri, con la proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e di ogni altro documento utile per l'esame dell'argomento.
2. I Consiglieri possono prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.
3. I funzionari del comune sono tenuti, se richiesti, a dare informazioni e chiarimenti sulle pratiche di propria competenza.
- (1) 4. ~~A disposizione dei Consiglieri è depositata altresì copia del resoconto stenografico della seduta precedente, della quale i Consiglieri possono estrarre copia relativamente alla parte che interessa.~~
5. Gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno sono depositati sotto forma di proposte di deliberazioni, formulate dagli uffici complete in ogni parte.
6. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Il parere tecnico è obbligatorio, ma non vincolante.
7. Inoltre le proposte contengono, se del caso, gli ulteriori pareri obbligatori previsti da leggi, dallo statuto o dai regolamenti, in relazione alla materia alla quale si riferiscono, compreso il parere della commissione consiliare competente.

SEZIONE V - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

Articolo 23 - Sede delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nell'apposita sala delle adunanze presso la sede comunale.
2. Per esigenze eccezionali, il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di n.9 Consiglieri, convoca il Consiglio in seduta informale e aperta, anche in luogo diverso dalla sede comunale, nel qual caso deve essere dato avviso ai cittadini almeno ventiquattrore prima.

- (i) Di approvare le seguenti modifiche all'art. 27 del Regolamento Comunale del Consiglio:
- comma 1: "è seduta di seconda convocazione quella che segue, con i medesimi oggetti da deliberare, ~~ma in una giornata diversa, altra seduta infruttuosa per mancanza del numero legale~~";
 - comma 5: "la seduta di seconda convocazione deve tenersi ~~(non prima di due giorni e non dopo tre giorni)~~ lo stesso giorno di quella di prima convocazione dichiarata deserta, decorsi almeno trenta minuti dall'orario di prima convocazione"
 - comma 6: "Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 4 Consiglieri"
 - comma 7: "L'avviso di seconda convocazione deve essere indicato nell'atto di convocazione della seduta di Consiglio Comunale"

APPROVATO CON DEL. CC. N. 16 del 25/6/2018

3. Alla seduta informale possono intervenire anche soggetti diversi dai Consiglieri, i cui interventi sono verbalizzati.

4. Durante il corso delle sedute consiliari, formali o informali, sono esposte all'esterno della sede della riunione, la bandiera europea, quella nazionale e quella della Regione, disposte nell'ordine da destra a sinistra.

Articolo 24 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di giugno e di dicembre per deliberare, nell'ordine, il conto consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio di previsione per l'anno successivo nonché i Piani regolatori generali comunali e sue varianti generali.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, in sessione straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per determinazione del Sindaco, per domanda di un quinto dei Consiglieri, per ordine del prefetto.

3. La riunione del Consiglio a domanda di un quinto dei Consiglieri deve avvenire entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta. Qualora il Sindaco non vi provveda, la convocazione è disposta dal prefetto.

Articolo 25 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Quando sussistano ragioni tali che possono compromettere la riservatezza delle persone singole o dei gruppi, la seduta è svolta in forma segreta, su determinazione del Consiglio, adottata a maggioranza dei presenti.

3. Alle sedute segrete assiste solo il Segretario o chi lo sostituisce.

4. I verbali delle sedute segrete devono essere collazionati separatamente ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione: "seduta segreta".

Articolo 26 - Sedute di prima convocazione. Quorum

1. Le sedute consiliari di prima convocazione sono valide quando sono presenti almeno n.9 Consiglieri³ assegnati al Comune, compreso il Sindaco.

2. Se tale numero non è raggiunto entro 60 minuti dall'ora fissata, la seduta è dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;

b) coloro che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.

Articolo 27 - Sedute di seconda convocazione

(MODIFICATO CON D.C.C. N. 16 del 25/6/2018)

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue, con i medesimi oggetti da deliberare, ma in una giornata diversa, altra seduta infruttuosa per mancanza del numero legale.

2. Perché possa farsi luogo ad un'adunanza di seconda convocazione è necessario: che la precedente seduta sia stata regolarmente convocata; che ad essa, anche relativamente ad uno specifico oggetto, non sia stato raggiunto il quorum di consiglieri, indicato nell'articolo precedente, necessario per la validità della seduta; che tale circostanza risulti dal processo verbale della seduta dichiarata deserta.

3. Nel caso in cui nella seduta di seconda convocazione siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

³ L'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stabilisce che il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco. Per cui il quorum minimo richiesto è il seguente:

abitanti	oltre 1.000.000	oltre 500.000	oltre 250.000	oltre 100.000	oltre 30.000	oltre 10.000	oltre 3.000	comuni restanti
Consiglieri assegnati	60	50	46	40	30	20	16	12
quorum minimo	20	16	15	13	10	6	5	4

4. Prima di dichiarare deserta una seduta in corso, perché mancante del numero legale, è disposta una temporanea sospensione di almeno 30 minuti trascorsi i quali senza che si sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta. ⁽¹⁾

5. La seduta di seconda convocazione deve tenersi ~~non prima di due giorni e non dopo tre giorni da~~ quella di prima convocazione dichiarata deserta.

6. Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno ~~7~~ 4 Consiglieri.

⁽¹⁾ 7. L'avviso di seconda convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta; se però nell'avviso di convocazione del Consiglio fosse stato indicato anche il giorno della eventuale seconda convocazione, l'avviso di quest'ultima è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla ~~seduta di prima convocazione.~~

8. Nella seduta di seconda convocazione, saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.

9. Non possono essere deliberati in seconda convocazione gli argomenti per i quali sia richiesto dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, un quorum speciale di voti.

Articolo 28 - Doveri del pubblico

1. Il pubblico può assistere alle sedute consiliari che non siano segrete, astenendosi da manifestazioni di approvazione o disapprovazione dell'attività dei Consiglieri.

2. Se taluno del pubblico disturba lo svolgimento della seduta, il Sindaco può disporre l'allontanamento, anche a mezzo della forza pubblica.

3. Nei casi di gravi disordini, il presidente può ordinare lo sgombero della sala e la prosecuzione della riunione in forma riservata, permettendo di assistervi solo a singole persone, alla stampa e agli impiegati del Comune.

4. Per motivi di ordine pubblico il Sindaco può sciogliere la seduta, nel qual caso il Consiglio si intende convocato automaticamente per il giorno successivo non festivo per la continuazione della seduta, salva diversa determinazione.

Articolo 29 - Svolgimento della seduta

1. Il Sindaco invita il Segretario comunale a fare l'appello nominale dei Consiglieri.

2. Accertata la sussistenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta leggendo o dando per letti i verbali nella seduta precedente. Su tale punto i Consiglieri non possono aprire la discussione, ma solo mettere a verbale precisazioni e/o note di chiarimento.

3. Quindi dà inizio all'esame e discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo la progressione numerica.

4. E' facoltà del Consiglio decidere, per ragioni di opportunità, la variazione dell'ordine, dietro richiesta del Sindaco o di un Consigliere. La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri si opponga, altrimenti decide il Consiglio, a maggioranza di voti.

5. Nessuna proposta può essere sottoposta alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non è iscritto all'ordine del giorno.

6. Non esauendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo. Ai Consiglieri assenti è data comunicazione nelle forme più opportune, anche telegraficamente.

Articolo 30 - Disciplina della seduta

1. Il Presidente assicura lo svolgimento ordinato della seduta, concedendo ai Consiglieri la facoltà di intervento secondo l'ordine della richiesta e moderando la discussione

2. Qualora il Consigliere si abbandoni a intemperanze verbali, il Sindaco lo invita a modificare atteggiamento; se il Consigliere non ascolta il richiamo, il Sindaco gli toglie la parola. Se il Consigliere persiste, il Sindaco può sciogliere la seduta.

Articolo 31 - Modalità della discussione

1. Su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relaziona il soggetto proponente, illustrando la proposta.

2. Le proposte possono essere illustrate anche a mezzo di relazione scritta, distribuita ai Consiglieri prima o durante la seduta.

3. Alla discussione prendono parte i Consiglieri dopo aver ottenuto dal Sindaco facoltà di parlare, tenendo presente che la discussione generale precede la discussione sui singoli articoli, e sugli eventuali emendamenti.

4. Gli interventi non possono superare i 5 minuti. Su argomenti di particolare importanza, il Sindaco può consentire il superamento del limite previa informazione al Consiglio prima della discussione.

6. Il Sindaco può togliere la parola al Consigliere che ecceda il limite di tempo o che si discosti dall'argomento in discussione, dopo invito al rispetto del termine o dell'argomento.

7. Il Consigliere può presentare, anche durante la discussione, emendamenti allo schema di proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta, muniti dei pareri ex articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione. Gli emendamenti possono essere ritirati fino a che sugli stessi non si sia deliberato, salvo che siano ripresi da altro Consigliere e sostenuti a nome proprio.

8. Il Sindaco può disporre il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre all'esame della commissione consiliare le proposte di emendamento presentate.

Articolo 32 - Dichiarazioni di voto

1. E' facoltà dei Consiglieri alla chiusura della discussione di un argomento ad intervenire per dichiarazione di voto.

2. L'intervento per dichiarazione di voto è contenuto entro 5 minuti.

3. La dichiarazione di voto è resa da un rappresentante per ogni gruppo, salvo che vi sia necessità di motivare un voto diverso da quello del gruppo di appartenenza.

Articolo 33 - Astensione dalla votazione

1. Il Sindaco, gli assessori e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.

2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Il presente articolo si applica anche al Segretario comunale.

Articolo 34 - Votazioni

1. Iniziata la votazione non è concessa più la parola, salvo che per richiamo al regolamento in ordine alle modalità e regolarità della votazione.

2. Se la proposta si compone di articoli o parti, il Consiglio decide a maggioranza se procedere alla votazione dei singoli articoli.

3. Qualora si sia proceduto a votazione distintamente per articoli o parti, ovvero siano stati accolti emendamenti, la proposta di deliberazione viene successivamente sottoposta a votazione generale nel testo approvato per parti o modificato.

4. Se la votazione è palese, si esprime per appello nominale, per chiamata o per alzata di mano, mediante accertamento dei Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti.

5. Nei casi riguardanti persone o quando lo decida il Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti, la votazione è segreta. La votazione segreta non è ammessa quando le leggi, lo statuto o i regolamenti prescrivono la votazione palese.

6. La votazione segreta si effettua per mezzo di schede da depositarsi in apposita urna. A ciascun Consigliere è distribuita una scheda o un blocchetto di schede recante il timbro del Comune, sulla quale il Consigliere indicherà il voto e poi depositerà nell'urna.

7. Lo spoglio delle schede è fatto dal Sindaco con l'assistenza di tre scrutatori, da lui nominati.

8. Quando in una votazione siano state riscontrate irregolarità che possono aver inciso sul risultato della votazione, il presidente dispone la ripetizione della votazione, ammettendo a votare i soli Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione, se presenti in sala. I Consiglieri che non hanno preso parte alla prima votazione, ancorché astenuti, non possono prendere parte alla seconda votazione.

Articolo 35 - Esito delle votazioni

1. Di ogni votazione il Sindaco proclama il risultato e dichiara se il Consiglio ha approvato o non ha approvato la proposta.

2. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole dei votanti, salvo che la legge o lo statuto non richiedano una maggioranza qualificata.

3. I Consiglieri astenuti concorrono a rendere valida la seduta, ma non si considerano votanti.

4. Le proposte che ottengono parità di voti sono dichiarate infruttuose e non si intendono approvate. Nel corso della stessa seduta, la proposta che ha ottenuto parità di voti può essere sottoposta, per una sola volta, a nuova votazione alla quale possono prendere parte anche Consiglieri che non avevano partecipato alla prima votazione o che si erano astenuti:

5. Nel caso di nomine, se i voti sono pari, è eletto il più anziano di età.

6. Per i provvedimenti obbligatori, la votazione si può ripetere per più di due volte.

7. Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze prive di quorum o adottate su oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o adottate in violazione di legge.

Articolo 36 - Fatto personale

1. Il Consigliere può ottenere la parola per fatto personale quando si ritenga ingiustamente censurato o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse.

2. In questo caso, il Consigliere deve sommariamente dar conto degli elementi su cui fonda il "fatto personale" e il Sindaco decide se lo stesso sussista o meno. Se il Sindaco non lo ravvisa, sarà interpellato il Consiglio, che deciderà per alzata di mano, senza discussione.

Articolo 37 - Richiami al regolamento

1. E' permesso ad ogni Consigliere chiedere la parola per richiamo al regolamento e per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

2. La votazione sul richiamo viene espressa per alzata di mano.

Articolo 38 - Questioni pregiudiziali

1. Se un Consigliere ritiene che un argomento iscritto all'ordine del giorno non debba discutersi, o che la discussione e la deliberazione debbano essere rinviate, dovrà proporlo prima che della discussione. La proposta è ammessa nel corso della discussione, ove avanzata da almeno 10 Consiglieri. Sulla proposta decide il Consiglio a maggioranza.

Articolo 39 - Ordini del giorno

1. Sugli argomenti in discussione ogni Consigliere ha facoltà di presentare ordini del giorno, sia durante la discussione che a discussione conclusa.

2. Gli ordini del giorno sono letti dal Sindaco secondo l'ordine di presentazione, e sono votati prima della votazione sulla deliberazione riguardante l'oggetto principale.

3. Qualora il proponente l'ordine del giorno sia assente al momento della discussione, l'ordine del giorno si considera abbandonato, salvo che altro Consigliere lo faccia proprio.

4. Un ordine del giorno può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del Consiglio quando il Sindaco lo includa nell'avviso di convocazione tra gli argomenti da trattare nella seduta.

5. Il Sindaco ha facoltà di non accettare ordini del giorno relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione.

Articolo 40 - Sindacato ispettivo

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti concernenti l'attività dell'Amministrazione ed i rapporti con i cittadini.
2. Interrogazioni, interpellanze e mozioni sono svolte e discusse separatamente rispetto alle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.

Articolo 41 - Interrogazione

1. L'interrogazione è una domanda presentata per iscritto al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta alla Giunta, se essa intenda presentare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere risoluzioni su un determinato oggetto o, comunque, per sollecitare informazioni sull'attività dell'Amministrazione.
2. Le interrogazioni di norma, sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Alle stesse è data risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione. Le interrogazioni che, su richiesta del Consigliere, siano riconosciute urgenti dal Sindaco, possono essere svolte oralmente.
3. L'interrogazione non può dar luogo a discussione. Ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore competente e l'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno.
4. Copia della risposta scritta sarà allegata al verbale inerente le interrogazioni.
5. Se al momento in cui viene chiamato per lo svolgimento l'interrogante non sia presente, l'interrogazione è dichiarata decaduta. L'interrogazione dichiarata decaduta può essere ripresentata.

Articolo 42 - Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi e i criteri che hanno determinato l'attività dell'amministrazione relativamente ad un determinato affare o i suoi intendimenti per l'attività futura.
2. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile, successivamente alle interrogazioni; la Giunta risponde immediatamente o dichiara di dover differire la risposta, nel qual caso il Sindaco, in rapporto alla disponibilità della Giunta, stabilisce la seduta in cui l'interpellanza sarà svolta.
3. L'interpellante o uno degli interpellanti ha facoltà di svolgere l'interpellanza iscritta all'ordine del giorno parlando per non più di 5 minuti; dopo le dichiarazioni della Giunta ha diritto alla replica per non oltre cinque minuti; i componenti della Giunta hanno la parola per ultimi. L'interpellante può dichiarare di trasformare l'interpellanza in mozione, nel qual caso si applicano le norme dell'articolo successivo.
4. L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non sia presente al suo turno. L'interpellanza dichiarata decaduta può essere ripresentata.
5. L'interpellanza non dà luogo ad alcuna deliberazione del Consiglio.
6. Le risposte all'interpellanza dovranno essere fornite nel termine di 30 giorni dalla presentazione.
7. Il Sindaco può disporre che interpellanze ed interrogazioni, relative ad argomenti strettamente connessi, siano svolte contemporaneamente. Per le interpellanze non è possibile disporre di un tempo superiore a un'ora.

Articolo 43 - Mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta, formulata per iscritto, tendente a promuovere la discussione su di un argomento di particolare importanza e a provocare un voto in ordine ai criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato affare, oppure a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta.
2. La mozione deve essere presentata da almeno dieci componenti del Consiglio, a meno che non derivi dalla trasformazione di una interpellanza, secondo il disposto dell'articolo precedente.
3. Sulla mozione parla per primo uno dei proponenti. Nella discussione possono intervenire i Consiglieri che ne facciano richiesta, oltre al Sindaco e agli Assessori, secondo le norme previste dal presente regolamento per la discussione generale. Esaurita la discussione, la mozione è posta in votazione. Successivamente, sono posti ai voti anche gli ordini del giorno eventualmente presentati sull'argomento.
4. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative ad argomenti strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione. Se, in tal caso, una o più mozioni vengano ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a parlare subito dopo il proponente della mozione in discussione.

5. Le mozioni hanno la precedenza nell'ordine dei lavori sulle interpellanze ed interrogazioni concernenti lo stesso oggetto. In tal caso, coloro che hanno presentato le interpellanze od interrogazioni possono rinunciarvi, e sono iscritti a parlare sulla mozione in discussione dopo il proponente e dopo i proponenti delle mozioni ritirate ai sensi del comma precedente.

Articolo 44 - Mozione di sfiducia

1. I Consiglieri comunali possono presentare una mozione di sfiducia nei riguardi del Sindaco e della Giunta. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è acquisita al protocollo a cura del Segretario generale ed è immediatamente comunicata al Sindaco, il quale la mette in discussione in un termine non inferiore a 10 gg. e non superiore a 30 gg. decorrenti dalla data del protocollo di presentazione.

2. La mozione è illustrata dal primo dei Consiglieri firmatari, discussa dal Consiglio e, quindi, sottoposta al voto dell'assemblea. La relativa votazione è effettuata per voto palese e appello nominale. Se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti è approvata; in caso contrario, si intende respinta.

3. In caso di approvazione, il Sindaco scioglie immediatamente la seduta. Il Segretario comunale effettua la comunicazione al prefetto, il quale dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.

Articolo 45 - Processo verbale - Approvazione - Firma

1. Il processo verbale, redatto dal Segretario o da chi lo sostituisce, indica:

- il giorno, l'ora e il luogo in cui si tiene la seduta;
- l'attestazione che la convocazione fu fatta dal Sindaco con inviti scritti notificati al domicilio dei Consiglieri;
- la natura della seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza);
- se la seduta sia di prima o di seconda convocazione;
- se la seduta sia pubblica o segreta;
- i nomi dei Consiglieri presenti e assenti e di questi ultimi quelli la cui assenza sia giustificata;
- la qualità di chi assume la presidenza, precisando, quando ne ricorra il caso, il motivo per il quale la presidenza non è assunta dal Sindaco;
- il nome di chi funge da Segretario.

2. Nel processo verbale sono riportati i punti salienti della discussione, con cenno sommario degli interventi, il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e il loro esito, il nome degli scrutatori in caso di votazione segreta, il voto dei Consiglieri nelle votazioni per appello nominale e il nome degli astenuti. E' riportata altresì ogni altra determinazione relativa alla delibera in esame, come il rinvio, il ritiro o il rigetto della proposta.

3. Il verbale è approvato seduta stante o nella riunione successiva, in apertura di seduta.

4. Il verbale dell'ultima adunanza del Consiglio è approvato al termine della seduta stessa.

5. I verbali sono firmati dal Sindaco dal Segretario.

Articolo 46 - Integrazione dell'efficacia

1. Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 47 - Mancata partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio o a 10 complessive - ordinarie, straordinarie e/o d'urgenza, decade dalla carica. Si intendono giustificate le assenze per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune per affari indilazionabili o altri gravi motivi, debitamente comprovate.

2. La dichiarazione di decadenza è promossa da qualunque elettore del Comune, dal Sindaco, dal Prefetto ed è pronunciata dal Consiglio.

3. La proposta di decadenza è notificata al Consigliere almeno dieci giorni prima dell'adunanza perché possa presentare al Consiglio eventuali giustificazioni.

4. Il Consiglio delibera in seduta pubblica a maggioranza di voti palesi. Il Consigliere interessato può prendere parte alla seduta, intervenire nella discussione e partecipare alla votazione.

Articolo 48 - Segretario verbalizzante

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e ne redige i verbali. In caso di impedimento del Segretario lo sostituisce il vicesegretario, ove esista, o altro Segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

2. Nei casi in cui il Segretario è obbligato dalla legge ad allontanarsi dalla sala, sarà sostituito da altro funzionario incaricato dal Sindaco.

3. Il Segretario non ha voto, ma può esprimere il proprio parere sulle questioni in discussione. Esprime altresì, seduta stante, se richiesto, il parere di conformità su emendamenti presentati da Consiglieri comunali nel corso della discussione.

SEZIONE VI - NORME FINALI

Articolo 49 - Pubblicità

1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e distribuzione di copie ai cittadini.


Articolo 50 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento attiene all'autonomia organizzativa del Consiglio.


2. Il Regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.37 in data 6.07.2001.

IL SINDACO
Dott. Valter VALLE



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
dott. Giorgio MUSSO



Publicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune
dal 10.7.01 al 25.7.01, senza opposizione.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott. Giorgio MUSSO



Ripubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune
dal 8.8.01 al 22.8.2001, senza opposizione.

Dalla Residenza Comunale, addì 23.8.2001

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott. Giorgio MUSSO

